



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 - Tel.: 08639081 Fax: 0863995412



CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO

L'anno **2017**, il giorno _____ del mese di **DICEMBRE**, nella Residenza del Comune intestato, con la presente scrittura privata, avente per le Parti forza di legge,

TRA

il **COMUNE DI CARSOLI**, codice fiscale 00217280668, nel prosieguo denominato più semplicemente "COMUNE, rappresentato nel presente atto dalla dott.ssa ANNAMARIA D'ANDREA, nata ad Avezzano (AQ), il 26.07.1966, la quale agisce non in proprio ma nell'esclusivo interesse del detto Comune che in questo atto legittimamente rappresenta nella sua qualifica di Responsabile dei Servizi Generali ad interim giusto decreto sindacale n. 9391 del 02.11.2017

E

la **sig.ra BARBIERI GINA**, codice fiscale BRBGNI77M66G492N nata a Pescina (AQ) il 26.08.1977, residente a Celano (AQ) in via degli Alpini n. 84, ed elettivamente domiciliato ai fini del presente atto, a tutti gli effetti, presso la Segreteria del Comune intestato (nel prosieguo denominato più semplicemente "PRESTATORE DI LAVORO")

PREMESSO CHE

- con deliberazione di Giunta Comunale n° 26 del 10/03/2017, avente ad oggetto "Programmazione fabbisogno di personale triennio 2017/2019 - Piano delle assunzioni 2017- Capacità assunzionali e calcolo dei resti anni precedenti - Rideterminazione dotazione organica - Insussistenza eccedenze di personale ex art. 33 D. Lgs. n. 165/2001", veniva prevista, tra l'altro, per l'anno 2017, l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di n° 1 "Agente di Polizia Locale" Categoria "C" posizione economica C1, nel Servizio di Polizia Locale, attraverso lo scorrimento della graduatoria concorsuale, tutt'ora vigente, approvata con determinazione dei Servizi Generali n. 180 del 28.12.2010, mediante utilizzo dei resti assunzionali 2014-2016 derivanti dalle cessazioni di personale per il triennio 2013-2015;
- con nota prot. n. 9496 del 07.11.2017, in esecuzione della richiamata deliberazione G.C. n. 26 del 10/03/2017, è stata attivata la procedura di mobilità obbligatoria ai sensi degli articoli 34 e 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001 per la copertura del posto di che trattasi;
- con determinazione dei Servizi Generali n. 185 del 10.11.2017 si è provveduto ad indire, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., una procedura di selezione per la copertura, mediante mobilità volontaria esterna ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato, categoria "C", profilo professionale "Agente di Polizia Municipale" da assegnare al Servizio di Polizia Locale;

- la predetta procedura di mobilità volontaria esterna deve, in ogni caso, intendersi condizionata dall'esito finale della procedura di mobilità obbligatoria;
- con lettera prot. n. 10899 del 28.12.2017, il PRESTATORE DI LAVORO è stato invitato a dichiarare la propria disponibilità ad essere assunto a tempo pieno ed indeterminato presso il Comune di Carsoli in qualità di Agente di Polizia Municipale Cat. C/C1, nonché a presentare la documentazione necessaria alla sottoscrizione del contratto di lavoro;
- il PRESTATORE DI LAVORO ha dichiarato la propria disponibilità all'assunzione del rapporto di lavoro con il Comune e ha prodotto la documentazione richiesta;

Vista la determinazione dei Servizi Generali n. del 28.12.2017 avente ad oggetto "ASSUNZIONE DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI CATEGORIA GIURIDICA "C" - PROFILO PROFESSIONALE "AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE" alla quale si fa integrale riferimento;

Acquisita la documentazione necessaria per legge, il PRESTATORE DI LAVORO è stato invitato a presentarsi in data odierna per la stipula del contratto di assunzione a tempo pieno indeterminato nelle forme previste dall'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato il 6 luglio 1995;

Tutto ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate

SI CONVIENE

E

SI STIPULA

Quanto segue

ART. 1 - PREMESSA

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto;

ART. 2 - OGGETTO

Con il presente contratto, redatto in duplice originale, il COMUNE assume il PRESTATORE DI LAVORO, che accetta, alle seguenti condizioni:

2.a) Tipologia del rapporto di lavoro

Con il presente contratto il COMUNE dà corso alla assunzione del PRESTATORE DI LAVORO, che accetta, a **tempo pieno e indeterminato**.

2.b) Data di inizio del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro avrà inizio il **giorno** _____

Il dipendente è obbligato ad assumere servizio in data _____, in caso di inadempimento di detto obbligo, senza giustificato motivo, adeguatamente comprovato da comunicare tempestivamente al Comune, il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, si risolverà di diritto e il Comune sarà libero di attivare idonee procedure per sopperire alla vacanza del posto.

2.c) Categoria di inquadramento professionale

Il PRESTATORE DI LAVORO, in applicazione del combinato disposto dell'art. 3 del C.C.N.L. stipulato il 31 marzo 1999 e dell'art. 26 del C.C.N.L. 14 settembre 2000, viene inquadrato nella **CATEGORIA C/C1** con l'attribuzione del seguente profilo professionale: **AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE**;

2.d) Mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione

Al PRESTATORE DI LAVORO, assegnato al Servizio di Polizia Locale del COMUNE, sono attribuite le mansioni corrispondenti alla categoria e profilo di assunzione, nell'ambito delle materie di competenza dello stesso Servizio, così come risulta dal vigente Regolamento di Organizzazione degli uffici e servizi, nonché desumibili da disposizioni statutarie e dagli altri strumenti normativi di riferimento contenute nella legge, regolamento o altre disposizioni prescrittive di competenti organi o autorità.

Al PRESTATORE DI LAVORO sono attribuite le mansioni esemplificate nelle declaratorie, allegato A) del nuovo sistema di classificazione del personale del comparto "Regioni - Autonomie locali" del 31.03.1999, e, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le seguenti mansioni: attività di vigilanza in materia di Polizia Amministrativa, commerciale, stradale, giudiziaria, regolamenti di Polizia Locale e quant'altro afferente alla sicurezza pubblica, nei limiti e nel rispetto delle Leggi e dei Regolamenti; può essere tenuto ad utilizzare strumenti complessi e a condurre tutti i mezzi in dotazione; istruisce pratiche connesse all'attività della Polizia Municipale e può essere chiamato ad attività di coordinamento di personale inquadrato in categoria inferiore.

Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e dell'art. 3, comma 2 del nuovo sistema di classificazione del personale, sono inoltre esigibili tutte le mansioni ascrivibili alla categoria di appartenenza, in quanto professionalmente equivalenti.

2.e) Durata del periodo di prova (Art. 14-bis del C.C.N.L. sottoscritto il 6 luglio 1995, aggiunto dall'art. 3 del C.C.N.L. integrativo sottoscritto il 13.05.1996) Il periodo di prova avrà inizio con il primo giorno di effettiva assunzione del servizio ed avrà la durata di mesi 6.

2.f) Sede di destinazione dell'attività lavorativa: Comune di Carsoli. Eventuali spostamenti, durante il rapporto di lavoro subordinato, per mobilità, dovuti ad esigenze organizzative, dall'attuale ad altri servizi e/o uffici, avvengono con semplice ordine di servizio a cura della struttura o organo dell'Ente competente.

2.g) Orario di lavoro. Il PRESTATORE DI LAVORO è tenuto all'osservanza dell'orario di lavoro, stabilito in 36 ore settimanali, accertata mediante controllo di tipo automatico, così come attualmente stabilito per tutto il personale dipendente e con l'osservanza dell'articolazione settimanale in atto presso il Servizio di assegnazione e successive variazioni.

ART. 3 - RETRIBUZIONE MENSILE

Lo stipendio tabellare mensile è quello fissato dai vigenti CCNL, al quale si aggiunge il rateo di 13a mensilità ai sensi di legge. Si aggiungono, altresì, l'indennità di vigilanza, l'indennità di comparto, le indennità e le competenze per salario accessorio, se dovute, in relazione alle prestazioni reali di lavoro effettuate. Si aggiungono, inoltre, le quote del trattamento di famiglia, se dovute per legge.

ART. 4 - REGOLAMENTAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Il rapporto di lavoro che viene instaurato con il presente contratto è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del rapporto di lavoro e per i termini di preavviso.

ART. 5 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso di annullamento degli atti relativi alla procedura di reclutamento il rapporto di lavoro si deve intendere risolto senza obbligo di preavviso. Il contratto si intende in ogni caso automaticamente risolto di diritto in caso di positivo espletamento delle procedure di mobilità, obbligatoria (ex articoli 34 e 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001) e volontaria esterna (ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001), rispettivamente scadenti il 07.01.2018 e il 29.12.2017, senza che il PRESTATORE DI LAVORO abbia nulla a pretendere a tale titolo.

ART. 6 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Il COMUNE, all'atto della sottoscrizione del presente contratto, consegna al dipendente, che lo sottoscrive in segno di integrale accettazione, copia del Codice disciplinare dei dipendenti del Comparto Regione/Autonomie Locali.

Il PRESTATORE DI LAVORO assumerà, quindi, i comportamenti idonei al pieno rispetto del suddetto Codice di comportamento e delle successive modifiche ed integrazioni.

ART. 7 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

Si garantisce al PRESTATORE DI LAVORO, che acconsente, che il trattamento dei propri dati personali, derivante dal rapporto di lavoro in atto, verrà svolto nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003, come successivamente modificato e integrato.

I dati personali del PRESTATORE DI LAVORO sono trattati dal COMUNE esclusivamente per le inerenti lo svolgimento del rapporto di lavoro e possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-economica dello stesso dipendente.

ART. 8 - RINVIO

Tutti gli elementi ed istituti inerenti lo svolgimento del rapporto di lavoro sino all'estinzione sono regolati dalle clausole del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto di volta in volta vigente nonché, ove non fosse contrattualmente regolato, dalle norme del Codice Civile (Libro V, Titolo II, Capo I) e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e, in quanto applicabili, le norme di cui allo statuto dei lavoratori approvato con la legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni.

Il presente contratto viene redatto in carta semplice in relazione al disposto dell'art. 25 della tabella B) allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Carsoli,

Letto, approvato e sottoscritto

Il prestatore di lavoro

Il Comune di Carsoli